

UIL PA Penitenziari



*Doi. Basso*  
*Procuratore*  
*21-02-2002*

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE  
DIV. II SEZ. I



0042572-2002

PU-GDAP-100-28/01/2002-0042572-2002

ISTITUTO SUPERIORE STUDI PENITENZIARI	
22.0202	002936
TIT.....	FASC.....

Roma, li

Alla sede di contrattazione decentrata di

00100 ROMA CASAL DEL MARO I.S.S.P.E

**OGGETTO: Fondo Unico di Amministrazione anno 2001 - CAP 1609 (ex 1731)  
Personale appartenente al Comparto Ministeri - art.57 - "PARTICOLARI  
POSIZIONI" Contratto Integrativo Giustizia sottoscritto il 20.12.2001.**

Il contratto integrativo di cui all'oggetto, concernente l'utilizzazione del F.U.A. anno 2001, ha riproposto per le "Particolari Posizioni" le indennità già previste dall'art. 57 del Contratto Integrativo sottoscritto il 05.04.2000.

Giova precisare che il personale delle ex Case Mandamentali in quanto destinatario, dalla data del transito nei ruoli civili di questa Amministrazione, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Ministeri, rientra nei benefici del Fondo in argomento. Si rappresenta che il Contratto Integrativo Giustizia, stipulato il 20.12.2001, ha confermato gli importi e le modalità di attribuzione delle indennità di cui all'art. 57, ma ha previsto la retribuitività anche di due turni antimeridiani festivi individuali mensili nella misura lorda di Euro 12,91 cadauno.

Si richiama l'attenzione di codesta sede di contrattazione decentrata sul punto 2 del precitato art.57 che fissa ad un massimo di due indennità percepibili, esclusivamente rapportate ai giorni di effettiva presenza lavorativa.

I compensi a carico del Fondo, precedentemente pagati dall'ex Cap. 2010 (tecnici di radiologia e C.T.C), sono tutt'ora regolati, relativamente alle presenze, da apposita normativa. Relativamente alla reperibilità si rinvia alla ministeriale n. 141457/5.1 del 13.03.01 con la quale sono state impartite direttive in ordine alle modalità di erogazione di detto emolumento.

Si trasmettono le allegate schede di cui una concernente la conversione in Euro degli importi mensili e giornalieri delle indennità di cui trattasi e l'altra, da utilizzare per la richiesta fondi, da predisporre dopo aver attivato le procedure negoziali con i soggetti di cui all'art.8 - comma 2 - del CCNL Ministeri vigente

UIL PA Penitenziari



MOD. 40/256

# Ministero della Giustizia

Fermo restando che ogni responsabilità in ordine alla corresponsione di compensi non dovuti incombe in capo alla Parte Pubblica, si precisa che i FF.DD. dovranno predisporre le richieste di assegnazione fondi (F.U.A. Cap. 1609, ex 1731 - IRAP Cap 1608, ex 1730) con le medesime modalità indicate nella ministeriale n. 023211/1.1 del 27.9.2000 (Particolari Posizioni anno 2000). Dette richieste saranno inoltrate esclusivamente all'Ufficio Centrale del personale - Div. II sez. I - che provvederà a trasmetterle all'Ufficio Centrale Beni e Servizi per le corrispondenti aperture di credito, previa verifica delle stesse e della relativa documentazione.

Qualora nella sede di contrattazione siano presenti più Funzionari Delegati, le richieste fondi, comunque distinte e dettagliatamente documentate per singolo Istituto o Servizio, andranno riepilogate in un unico prospetto contenente le articolazioni sui capitoli, separatamente per istituto.

Conformemente all'esercizio finanziario 2000, per le sedi di contrattazione decentrata prive di autonomia contabile, le direzioni degli Istituti alle quali risultano collegate dovranno provvedere, oltre ai dovuti conteggi, anche alla relativa richiesta di assegnazione fondi debitamente documentata.

Relativamente al personale in missione o in posizione di distacco la liquidazione delle indennità di cui trattasi è a carico dell'Istituto, Servizio o Ufficio che si è avvalso della collaborazione di detto personale, a nulla rilevando l'Autorità - centrale o periferica - che ha disposto al riguardo.

  
Il Capo del Dipartimento  
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Emilio di SOMMA

SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI \_\_\_\_\_  
**ART. 57 Contratto Integrativo: Posizioni particolari anno 2001**

<b>1. TURNAZIONI</b>		beneficiari n. _____	X n. _____	presenze	X €	7,75 = €
		beneficiari n. _____	X n. _____	presenze	X €	12,91 = €
		beneficiari n. _____	X n. _____	presenze	X €	25,82 = €
						<b>SUB TOT = €</b>
di cui n. _____		pos ec _____				
di cui n. _____		pos ec _____				
<b>2. REPERIBILITA'</b>		numero turni _____	X n. _____	beneficiari	= €	
di cui n. _____		pos ec _____				
di cui n. _____		pos ec _____				
<b>3. SERVIZIO DISAGIATO: presenze lavorative sull'isola di Gorgona</b>						
n. _____		beneficiari complessivi per presenze compl. n. _____			X €	7,75 = €
<b>4. MANEGGIO VALORI DI CASSA</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
<b>5. MATERIALE</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
<b>6. SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(per imp. giorn.) = €			
<b>7. INDENNITA' EX CAP. 2010</b>						
<b>Rischio radiologico</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. mesi _____	(imp mens. € 103,29) = €			
<b>Centralinisti non vedenti</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	(imp giorn. € 3,76) = €			
<b>Rischio lavorazioni pericolose (tabella A DPR 145 del 5.5.1975)</b>						
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	= €			
pos. ec. _____	beneficiari n. _____	X n. presenze _____	= €			

**A) TOTALE LORDO = €**

**B) INPDAP a carico del dipendente - 9.10% (sull'importo lordo) = €**

**C) INPS a carico dell'Amministrazione - 1.50% (sull'importo lordo) = €**

**D) TOTALE dell'importo da richiedere (A+B+C+D) = €**

FIRMA DEL FUNZIONARIO DELEGATO  
 RICHIEDENTE

UIL PA Penitenziari

# Art. 57 Contratto Integrativo Comparto Ministeri

Particolari Posizioni - accordo del 24.10.2001.

## Turnazioni

## UIL PA Penitenziari

Max 8 turni pomeridiani, sia feriali che festivi; 4 turni notturni, sia feriali che festivi; e 2 turni antimeridiani festivi, individuali mensili.

	Importo lordo Lire	Importo lordo EURO
Pomeridiano feriale	15.000	7,75
Pomeridiano festivo e notturno feriale	25.000	12,91
Notturno festivo	50.000	25,82
Antimeridiano festivo	25.000	12,91

## Reperibilità

Max 6 turni individuali mensili di cui massimo 2 festivi. (art. 8 PPCM 30.11.95).

	Lire	EURO
Turno di 12 ore	33.600	17,35
Importo orario	3.080	1,59

## Servizio disagiato (Isola di Gorgona)

Per ogni giorno di presenza lavorativa nell'Isola Lire 15.000, pari ad EURO 7,75

## Maneggio valori di cassa

Provvedimento formale e conto giudiziale.

	MENSILE Lire	MENSILE EURO	Lordo Giornaliero EURO
Non inf a 1,2 mld	40.000	20,66	0,79
Non inf a 3 mld	55.000	28,41	1,09
Superiore a 3 mld	75.000	38,73	1,49

## Materiale

Provvedimento formale e conto giudiziale.

	MENSILE Lire	MENSILE EURO	Lordo Giornaliero EURO
*Ist fino a 100 det	30.000	15,49	0,60
Ist fino a 400 det	40.000	20,66	0,79
Ist sup a 400 det	50.000	25,82	0,99

\* estesa al P.R.A.P. + M.V. + D.A.P. + C. Amm.vo + Scuole + I.S.S.P.E. + C.S.S.A.

## Servizio Protezione e prevenzione

Responsabile della sicurezza munito di provvedimento formale.

	MENSILE Lire	MENSILE EURO	Lordo Giornaliero EURO
Ist fino a 100 det	30.000	15,49	0,60
Ist fino a 400 det	40.000	20,66	0,79
Ist sup a 400 det	50.000	25,82	0,99

\* C.S.S.A., P.R.A.P., Scuole, M.V., Centro Amministrativo e Case Mandamentali.

\*\* D.A.P., Scuola di Via di Brava e I.S.S.P.E.

D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 **UIL PA Penitenziali**

30.

D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. **Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato** (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 16 maggio 1975) (1).

(1) Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELL'ART. 4  
DELLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.**

1. (*Indennità di rischio*). Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla L. 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unità tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievole alla salute o alla incolumità personale.

Detta indennità corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A (1):

Gruppo di appartenenza	Importo
I .....	700
II .....	600
III .....	500
IV .....	400
V .....	300

Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

(1) La misura delle indennità è stata rielaborata dall'art. 19 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

2. (*Corresponsione dell'indennità di rischio*). L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli artt. 35 e seguenti del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli artt. 3, 3 e 5 del presente regolamento nonché con l'indennità di pilotaggio e di volo.

3. (*Operatori subacquei*). Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unità tabella C.

Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea; canottine di salvataggio;

b) miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scalfandri rigidi articolati; torrette batiscoopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

Nel caso di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, raggiuntata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

4. (1) (*Indennità maggiorata valori di cassa*). Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addebi in via continuativa a servizi che comportino maggioramento di valori di cassa, dal quale possano derivare ri-

levanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

Importo:

a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni: L. 300;

b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni: L. 200;

c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni: L. 100.

L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

(1) *V. nota all'art. 1. L'indennità è stata sostituita con un compenso incentivante dall'art. 16 del D.P.C.M. 13 aprile 1984.*

5. (1) *(Indennità meccanografica).* Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicati ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di lire 300.

(1) *V. nota all'art. 4.*

6. (1) *(Indennità di servizio notturno).* Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio notturno di lire 100.

L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

(1) *V. nota all'art. 4. L'indennità fu elevata a lire 400 dall'art. 7 della L. 17 novembre 1978, n. 715, concernente miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.*

7. *(Decorrenza e limiti).* La indennità di rischio di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento, nonché le indennità di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli artt. 4, 5 e 6, competono dal 1° gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, sempreché fruiscono dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla L. 15 novembre 1973, n. 734.

Le indennità predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3.

8. *(Individuazione delle categorie).* In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, è determinata con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.

In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato dall'amministrazione interessata.

Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di variazione.

9. *(Libretto individuale di rischio).* Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli artt. 1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio.

Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio.

Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio.

D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146

1357

Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

**10. (Modalità di corresponsione).** Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.

Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennità al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unità tabella C.

## TABELLA A

## Gruppo I.

Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni (1).

## Gruppo II.

1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali (2).

2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, od ai prodotti radiotossici di cui alla tabella I annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità (2) (3).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (4).

## Gruppo III.

1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2);

2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B (4);

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipola-

zione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (4).

4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5).

5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purché eseguite in aria compressa.

## Gruppo IV.

1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B (4).

2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensità possa superare 10 mw/cm<sup>2</sup> (2).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso (2).

4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati (2).

5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.

## Gruppo V.

1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B (4).

2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6).

3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori, non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (2).

4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sintetici su chiatte o natanti.

5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7).

6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli.

7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autoveicoli, autoarticolari, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con asfalto, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui<sup>(1)</sup>, nonché lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.

9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati di virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico<sup>(2)</sup> (3).

10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico<sup>(4)</sup>.

11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lustrazione del cuoio<sup>(5)</sup>.

12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di curemaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi<sup>(6)</sup>.

13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dall'apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche<sup>(7)</sup>.

14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonché prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale<sup>(8)</sup>.

15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente regolamento.

16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa.

17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco.

<sup>(1)</sup> L'indennità è rapportata a sei giornate lavorative per settimana (quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali).

<sup>(2)</sup> Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigenti nel settore.

<sup>(3)</sup> L'indennità è ridotta: a metà per il personale addetto al trasporto, ad un quarto per il personale addetto all'attività di magazzino e custodia.

<sup>(4)</sup> Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale) come da tabella W.

<sup>(5)</sup> Visita medica obbligatoria quindicinale.

<sup>(6)</sup> Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il dipendente denuncia o presenta segni patologici sospetti.

<sup>(7)</sup> Visita medica obbligatoria annuale.

<sup>(8)</sup> Visita medica immediata quando il dipendente denuncia o presenta sintomi di infezione.

TABELLA B

TABELLA DEI PRODOTTI TOSSICI  
COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE  
E ALLA INCOLUMITÀ FISICA  
DEGLI ADDETTI.

## I Gruppo

1. - *Nichel*, leghe e composti:  
nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile<sup>(1)</sup>.
2. - *Cloruro di carbonile* (fosgene) e *diosgene* (cloroformiato di metile triclorurato):  
nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato<sup>(2)</sup>.
3. - *Piombo tetraetile*<sup>(3)</sup>:  
nella produzione di piombo tetraetile:  
nella utilizzazione della benzina.

II Gruppo<sup>(4)</sup>

1. - *Arsenico*, leghe e composti:  
nella produzione dell'arsenico;  
nella preparazione di leghe e composti;  
nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, stoffatura;  
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;  
nella tintura di filati e tessuti;  
nella concia delle pelli.
2. *Berillio*, leghe e composti:  
nella preparazione di leghe e composti;